

Pubblicato il 27/06/2022

Sent. n. 1864/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 330 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

- [omissis], rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Walter Vecchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valerio Torre, in Salerno, al corso V. Emanuele n. 14, e domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo

- dell'ordinanza del Comune di Amalfi n. [omissis];

- di ogni atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, non conosciuto e, comunque, di estremo ignoto, compresi gli eventuali verbali di sopralluogo effettuati;

quanto ai motivi aggiunti

- dell'ingiunzione del Comune di Amalfi prot. n. [omissis];

- ove occorra, degli atti relativi al procedimento sanzionatorio ed in particolare del verbale di constatazione dell'inottemperanza prot. n. [omissis], mai notificato;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza smaltimento del giorno 13 maggio 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. [omissis], con atto depositato il 19 febbraio 2015, è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, recante l'ingiunzione alla demolizione di opere abusive realizzate nel fondo di proprietà sito in Amalfi, [omissis], riportata in catasto al [omissis], deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.

2. L'Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

3. In data 1 febbraio 2018 il deducente ha proposto motivi aggiunti avverso il sopravvenuto atto di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, per l'inottemperanza alla cennata ordinanza demolitoria n. 56/2014.

4. All'esito della camera di consiglio del 21 febbraio 2018, con ordinanza n. 96/2018 l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di sufficiente "*fumus boni iuris*".

5. Il 21 febbraio 2018 l'Ente civico intimato, pur non costituendosi in giudizio, ha versato in atti di causa, ai sensi dell'art. 46, comma 2, cod. proc. amm., il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili alla controversia.

5. All'udienza del 13 maggio 2022 l'affare è transitato in decisione.

6. Il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono infondati, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. Risulta inammissibile per genericità la prima censura del ricorso introduttivo, secondo cui per i manufatti in oggetto non sarebbe richiesta «la concessione edilizia in quanto per la destinazione d'uso e le loro particolari caratteristiche possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso». Invero, non risultano neppure indicate quali siano né l'asserita peculiare destinazione né le altrettanto peculiari caratteristiche che ne dimostrerebbe la precarietà, risolvendosi il motivo in una mera petizione di principio. Del resto, l'onere della prova relativo gravava sul ricorrente, in base all'art. 64 comma 1 c.p.a. per cui «spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni».

A fronte di ciò, come già rilevato in sede cautelare il provvedimento impugnato fa riferimento alla «installazione di due baracche prefabbricate in lamiera zincata aventi rispettive dimensioni pari a mt. 3,50 x mt. 2,50 x mt. 2,50 di altezza max e mt. 2,50 x mt. 2,50 x mt. 2,50 di altezza max.», ovvero di manufatti di non trascurabile entità, produttivi di volumi e superfici aggiuntive, in zona a vincolo paesaggistico-ambientale.

6.1.1. Non sussiste, diversamente da quanto lamentato nel secondo motivo del ricorso introduttivo, alcun difetto di motivazione nell'atto avverso, alla luce del consolidato indirizzo secondo cui l'ordine di demolizione è sufficientemente motivato con il semplice riferimento al fatto storico dell'esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 1014).

6.1.2. L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso *ex art. 7, l. n. 241 del 1990*, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l'abuso, di cui l'interessato deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, n. 6424/2020).

6.2. Destituito di fondamento in fatto, avuto riguardo alla documentazione versata in atti dal Comune di Amalfi, è la deduzione, formulata col primo motivo dell'atto di motivi aggiunti, secondo cui: «a quel che è dato rilevare, attraverso la verifica di analoghi atti assunti in materia, il Comune di Amalfi ha cumulato in capo alla medesima persona, tanto la responsabilità dell'Area tecnica edilizia privata dell'u.t.c., quanto la titolarità dell'Area di vigilanza (Polizia locale), in tal modo illegittimamente assemblando, tra loro, funzioni non solo nettamente distinte, quanto, per giunta, in alcun modo sovrapponibili. In effetti, non soltanto il deducente non ha dato, ancora una volta, alcuna prova di quanto asserito, ma l'accertamento dell'inottemperanza e l'irrogazione della sanzione pecuniaria risultano poste in essere da autonome e distinte partizioni organizzative dell'Ente civico.

6.2.1. Parimenti infondata è la censura articolata sul fronte della denunciata violazione delle garanzie partecipative in conseguenza dell'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, venendo in rilievo nella vicenda in esame un provvedimento strettamente consequenziale all'accertamento dell'inottemperanza al pregresso ordine di demolizione, sicché, collocandosi l'irrogazione della sanzione pecuniaria nell'alveo del medesimo iter procedimentale avviato ex officio dall'amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e repressione in materia di abusi edilizi, le critiche difensive non possono che essere respinte, in quanto l'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 configura attività di natura vincolata che non è assistita da particolari garanzie partecipative,

tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4 aprile 2022, n. 255).

6.2.2. In ragione di quanto già rilevato innanzi, non sussiste la dedotta «arbitraria valutazione di ritenuta abusività delle opere», che condizionerebbe, in punto di carenza dei presupposti, la conseguente attività sanzionatoria avversata coll'atto di motivi aggiunti.

6.2.2.1. Peraltro, la mera impugnazione della presupposta ordinanza di demolizione (valida ed efficace in quanto non sospesa) non si traduce in vizio di legittimità dell'atto consequenziale (T.A.R. Lazio, sez. II-*quater*, 12 maggio 2022, n. 5928).

6.2.3. Nel caso di specie, la presenza dei vincoli paesaggistici ed ambientali priva l'amministrazione comunale del potere discrezionale di valutare l'importo della sanzione da irrogare, la quale va disposta sempre nella misura massima ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del testo unico dell'edilizia, sicché che la sanzione pecuniaria in esame nelle aree vincolate «costituisce un atto vincolato anche con riferimento al suo ammontare che deve essere irrogato nella misura massima» (T.A.R. Toscana, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 6). Peraltro, nelle stesse aree vincolate è stata ritenuta del tutto irrilevante la mancata adozione, da parte del Comune, di un regolamento relativo alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 4-*bis*, non occorrendo affatto alcun regolamento comunale che disciplini e regoli i criteri per l'applicazione della sanzione (T.A.R. Campania, Salerno, n. 955/2018).

7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti.

8. Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituito in giudizio l'Ente civico intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti;
- nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio svoltasi in collegamento da remoto il giorno 13 maggio 2022, coll'intervento dei magistrati:

Benedetto Nappi, Presidente, Estensore

Igor Nobile, Referendario

Michele Tecchia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL SEGRETARIO